

RELAZIONE EX ART 9.1 LETT. B) DELIBERA 310/14

Allegato 4 alla deliberazione C.C. nr. ... del

Oggetto: Erogasmet S.p.A. / Comune di CALTIGNAGA – determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente ai sensi dell’art. 15, comma 5 d.lgs. n. 164/00 – relazione di cui all’art. 9.1, lett. b) della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico 310/2014/R/gas.

Il sottoscritto, nato a il e residente, in qualità di del Comune di CALTIGNAGA, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta (cod. fisc.) ed in esecuzione della deliberazione di n. del, esecutiva, al fine di adempiere correttamente a quanto disposto dalla vigente disciplina regolatoria in materia ed in particolare a quanto disposto dall’art. 9.1, lett. b) della delibera Aeegsi n. 310/2014/R/gas, con la presente relazione intende dare evidenza delle verifiche condotte dall’Ente locale e delle eventuali osservazioni dallo stesso formulate rispetto alla valutazione presentata dal gestore uscente circa la determinazione del valore di rimborso ad esso spettante.

La presente relazione si rende necessaria in quanto, come emerge dalla nota di accompagnamento della valutazione predisposta dal gestore, sia per le immobilizzazioni di località che per i contributi privati e pubblici, relativi alle porzioni di impianto di proprietà del gestore uscente che non verranno cedute all’Ente locale, vi è una differenza superiore al 10% tra i valori alla data di riferimento della valutazione del valore di rimborso (31.12.2014) e quelli comunicati all’Autorità per la determinazione delle tariffe dell’anno t.

1. Pattuizioni contrattuali e quadro normativo di riferimento.

Erogasmet S.p.A. gestisce il pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di CALTIGNAGA in virtù dei seguenti atti:

- Convenzione di Concessione rep. 229 del 29/12/1967
- Atto rep. 921 del 04/10/1991
- Atto rep. 1312 del 30/10/2003
- Atto rep. 1346 del 30/11/2005

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 164/00 e dall’art. 1, lett. k) del d.m. n. 226/2011 come modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106, il rapporto concessorio in essere con la predetta società è scaduto anticipatamente *ope legis* il 31/12/2013 rispetto alla scadenza naturale contrattualmente prevista il 02/06/2025.

Al fine di determinare il valore di rimborso spettante al gestore uscente nel caso di scadenza *ope legis* del rapporto concessorio, la disciplina legislativa di riferimento è quella di cui al sopraccitato art. 15 del D.Lgs. n. 164/00 che, al comma 5, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 16, D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014 e dall’art. 31 del D.L. n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116/2014, prevede che il valore di rimborso al gestore

uscente nel “*primo periodo*”¹ deve essere “*calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*”.

Sempre ai sensi del citato art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, qualora il valore di rimborso al gestore uscente calcolato nel rispetto dei criteri ivi previsti risulti maggiore del 10% della RAB di località, “*l’ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara*”.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014 sono state approvate le Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale.

Dette Linee Guida, tra le altre cose, al Capitolo 19 hanno specificato in modo dettagliato le informazioni ed i documenti che il gestore uscente è tenuto a condividere con l’Ente locale e che quest’ultimo, al verificarsi della condizione di cui all’art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/00, deve trasmettere all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito anche solo Aeegsi) per la verifica ivi prevista, prevedendo altresì che detta verifica debba essere posta in essere “*secondo le modalità individuate dall’Autorità con proprio provvedimento*”.

Dette modalità sono state definite dall’Aeegsi con deliberazione 310/2014/R/gas la quale:

- da un lato, all’art. 9 specifica la documentazione che dovrà essere resa disponibile alla stessa Autorità per le verifiche di sua competenza nel caso in cui il valore di rimborso al gestore uscente, calcolato nel rispetto dei criteri di cui al citato art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, risulti maggiore del 10% della RAB di località,
- dall’altro lato, agli art. 12 e seguenti, detta l’iter procedurale di verifica al quale l’Aeegsi dovrà attenersi.

Ciò premesso, considerato che il valore di rimborso al gestore uscente, calcolato nel rispetto dei criteri previsti dalla sopracitata disciplina legislativa e regolamentare, risulta maggiore del 10% della RAB di località, la scrivente Amministrazione è tenuta a predisporre la presente relazione al fine di rendere le informazioni richieste dall’art. 9, comma 1, lett. b) della delibera 310/2014/R/gas.

2. Il contraddittorio con il gestore uscente e le verifiche condotte dall’Ente locale concedente.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00 e dalle Linee Guida Ministeriali, Erogasmet S.p.A. a seguito di una serie di incontri e riunioni nell’ambito dei quali tra

¹ Ai sensi dell’art. 1, lett. h) del d.m. n. 226/2011 come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106 “*Primo periodo*” è la situazione transitoria, caratterizzata dalla scadenza anticipata ope legis della concessione, a cui si applica l’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, fino al subentro del gestore aggiudicatario della prima gara d’ambito effettuata ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legislativo”.

le parti, verificato l'obbligo nel caso di specie di fare ricorso alle previsioni di dettaglio contenute nelle Linee Guida, fatta eccezione per la vita fisica delle condotte interrato in protezione catodica fissata contrattualmente, si sono condivisi i criteri metodologici e operativi per l'applicazione in concreto delle Linee Guida medesime, con nota prot. n. 1136/15 PG/ec del 30/09/2015 ha trasmesso agli Uffici dell'Amministrazione Comunale tutta la documentazione necessaria al fine di procedere alla determinazione del valore di rimborso da riconoscersi alla società in qualità di gestore uscente del servizio, valore che dovrà essere indicato nel futuro bando di gara quale onere a carico del soggetto tenuto a rimborsarlo.

Una volta constatata la completezza della documentazione trasmessa dal gestore uscente, le parti hanno attivato uno specifico tavolo tecnico, tenutosi in data 21/12/2015 nell'ambito del quale hanno verificato in contraddittorio tra loro la correttezza della valutazione fornita dal gestore uscente.

A questo tavolo tecnico per conto dell'Amministrazione comunale hanno preso parte i sig. Arch. Depaoli in qualità di Responsabile del Procedimento/Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Ing. Achille Parmigiani in qualità di consulente tecnico previamente individuato dall'Amministrazione comunale la quale, con determina n. T280 del 03/11/2015, ha attribuito allo stesso l'incarico di assistere gli Uffici.

Nell'ambito di tale tavolo tecnico l'Ente concedente ha innanzitutto verificato che **lo stato di consistenza** degli impianti e delle reti di distribuzione del gas metano predisposto dal gestore fosse conforme, sia per quanto riguarda il contenuto che il formato, a quanto disposto dalla delibera 532/2012/R/gas constatando che lo stesso, oltre che della relativa cartografia, fosse comprensivo, tra le altre, anche delle seguenti informazioni:

- la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative;
- l'indicazione, per ogni tratto di rete, dell'anno di posa, del materiale e del diametro;
- l'indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente (non presenti nell'impianto in oggetto);
- l'indicazione della proprietà dei singoli tratti di rete;
- l'indicazione dei componenti situati nel territorio comunale che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni.

In particolare, con specifico riferimento al **regime proprietario** dei cespiti costituenti l'impianti di distribuzione, l'Ente ha constatato la correttezza di quanto riportato dal gestore nello stato di consistenza (e nella relativa cartografia) nella parte in cui, tenuto conto di quanto disposto dalle pattuizioni contrattuali di cui agli atti sopraccitati e della vigente disciplina legislativa in materia, dà evidenza della parte di impianto di proprietà del gestore uscente che verrà ceduta al gestore entrante.

Quanto ai **criteri per la determinazione del valore di rimborso**, si evidenzia che l'Ente, in forza di quanto previsto dall'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, conviene con il gestore in merito al fatto che nel caso in esame si debba fare integralmente riferimento ai criteri e alle metodologie previste dalle Linee Guida ministeriali fatta eccezione per la vita fisica delle condotte interrato in protezione catodica fissata contrattualmente.

A fronte delle specificità che caratterizzano il proprio territorio, l'Ente ha altresì verificato la correttezza di quanto riferito dal gestore nella propria valutazione circa la necessità di tenere conto,

sempre nei limiti previsti dalle Linee Guida ministeriali, di tutte quelle ulteriori circostanze che incidono sulla determinazione del valore di rimborso quali, nel caso in esame:

1. la presenza di particolari prescrizioni degli enti gestori delle strade interessate dalla posa delle condotte;
2. la presenza di particolari contesti di posa delle condotte;
3. la fornitura e posa di guaina in PVC rigido per la protezione delle condotte nell'intersezione con altri sottoservizi;
4. la fornitura e posa di valvole;
5. gli impianti di protezione catodica;
6. lo scavo a mano nella realizzazione delle derivazioni di utenza.

Quanto alle **particolari prescrizioni degli enti gestori delle strade (n. 1)**, l'Ente ha verificato la corrispondenza delle lavorazioni prese in considerazione da Erogasmet nell'ambito della propria valutazione con quelle effettivamente imposte dall'Amministrazione comunale e dall'Amministrazione provinciale.

Quanto ai **particolari contesti di posa delle condotte (n. 2)** l'Ente ha verificato la corrispondenza delle lavorazioni prese in considerazione da Erogasmet nell'ambito della propria valutazione con quelle puntualmente individuate dalle Linee Guida ministeriali.

In particolare:

- con riferimento alla **posa in centro storico o altre aree inaccessibili ai mezzi meccanici**, l'Ente ha ritenuto condivisibile e verificato la correttezza delle modalità attraverso cui il gestore ha provveduto a perimetrare l'area interessata da tale particolare tipologia di posa, verificando altresì la congruenza con le prescrizioni di cui alle Linee Guida ministeriali della valorizzazione delle relative lavorazioni;
- con riferimento alla **posa in centro storico o altre aree ad accessibilità ridotta, limitata solo ai mezzi meccanici di piccola dimensione**, l'Ente ha ritenuto condivisibile e verificato la correttezza delle modalità attraverso cui il gestore ha provveduto a perimetrare l'area interessata da tale particolare tipologia di posa, verificando altresì la congruenza con le prescrizioni di cui alle Linee Guida ministeriali della valorizzazione delle relative lavorazioni;
- con riferimento alla **posa in zone con vincoli particolari**, l'Ente ha verificato la sussistenza del vincolo di tipo archeologico e paesaggistico al quale il gestore ha fatto riferimento nella propria valutazione, concordando con lo stesso quale fosse la percentuale di condotta relativamente alla quale era necessario fare riferimento ai costi delle lavorazioni aggiuntive determinate dalla presenza di tale/tali vincolo/vincoli;
- con riferimento alla **posa in zone con una notevole densità di sottoservizi**, l'Ente, in considerazione della specifica conoscenza del territorio, ha concordato con il gestore l'area interessata dalla presenza di una notevole densità di sottoservizi nonché l'entità delle lavorazioni aggiuntive (nello specifico maggior numero di nicchie per saldature) di cui si deve tenere conto rispetto a quelle standard previste dalle Linee Guida ministeriali.

Quanto alla **fornitura e posa di guaina in PVC rigido** per la protezione delle condotte nell'intersezione con altri sottoservizi (**n. 3**), l'Ente ha verificato la corretta valorizzazione di tale

lavorazione da parte del gestore il quale, nell'ambito della propria valutazione, si è puntualmente attenuto a quanto previsto in merito dalle Linee Guida ministeriali.

Quanto alla **fornitura e posa di valvole** è stata considerata, in conformità alle lavorazioni previste nelle *sezioni tipo* delle Linee Guida, calcolata in funzione del numero di valvole presenti nell'impianto di CALTIGNAGA e del loro diametro medio.

Quanto agli **impianti di protezione catodica**, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida, sono state valorizzate tutte le componenti dell'impianto stesso e le attività necessarie alla messa in opera, ottenendo un'incidenza, calcolata sulla rete totale posata e protetta catodicamente, determinata utilizzando i prezzi di mercato.

Quanto allo **scavo a mano** necessario nella realizzazione delle derivazioni di utenza l'Ente ha verificato la corretta valorizzazione di tale lavorazione da parte del gestore il quale, nell'ambito della propria valutazione, si è puntualmente attenuto a quanto previsto in merito dalle Linee Guida ministeriali.

Quanto ai **parametri dell'impianto medio di derivazione** utilizzati dal gestore nella propria valutazione, in assenza di fonti documentali e oggettive idonee a consentire una definizione analitica di detti parametri, l'Ente ha positivamente verificato che i dati forniti dal Gestore traessero origine dal "*censimento a campione delle derivazioni di utenza*" effettuato dallo stesso Gestore nel rispetto delle modalità prescritte dalle Linee Guida ministeriali, ritenendo altresì soddisfatto, in relazione al campione di allacciamenti analizzato, sia il requisito della rappresentatività delle diverse realtà costruttive degli edifici e delle strade, sia il requisito della numerosità.

L'Ente, inoltre, ha verificato che la valutazione predisposta dal gestore uscente ha correttamente tenuto conto dell'inesistenza di **contributi pubblici** di cui all'art. 5, comma 11 del d.m. n. 226/2011 successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106 e dell'esistenza di **contributi privati relativi ai cespiti di località** di cui all'articolo 15, comma 5 del d.lgs. n. 164/00 come modificato dall'art. 1, comma 16 del DL n. 145/2013 ed ha constatato che, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali, Erogasmet ha provveduto a determinare il valore di rimborso detraendo dal valore industriale residuo i contributi privati, rivalutati e degradati.

In conformità a quanto disposto dal Capitolo 19 delle Linee Guida ministeriali, in esito al sopraccitato tavolo tecnico nell'ambito del quale, in contraddittorio con il gestore uscente, sono state effettuate le verifiche sopra descritte, le parti hanno concordato in merito alla correttezza delle informazioni contenute nella Tabella 18 di cui citato Capitolo 19 delle Linee Guida.

3. Ulteriori verifiche effettuate dall'Ente

Come accennato in premessa e come illustrato dal gestore nella propria valutazione, lo scostamento tra il valore di rimborso dovuto al gestore uscente (c.d. VIR) e il valore delle immobilizzazioni di località ai fini tariffari (c.d. RAB) è superiore al 10%.

Tale scostamento si giustifica in applicazione dei principi statuiti dalle Linee Guida le quali impongono, in via prioritaria, il rispetto degli accordi contrattuali in essere tra le parti purché stipulati antecedentemente al 11 febbraio 2012.

Nel caso di specie, pertanto, fatto salvo che per la vita fisica delle condotte interrate in protezione catodica stabilita contrattualmente, in applicazione come detto dei principi di cui alle Linee Guida, sono stati utilizzati i criteri di dettaglio contenuti nelle medesime Linee Guida.

In considerazione, in ogni caso, del rispetto in sede di determinazione del valore di rimborso, dei principi statuiti dalle citate Linee Guida, l'Amministrazione comunale ha reso espressa attestazione ex art. 17 delibera Aeggsi 310/2014.

COMUNE DI CALTIGNAGA

Il Responsabile del Procedimento/Responsabile Ufficio Tecnico _____